

REGOLAMENTO (CE) N. 2077/2002 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2002

che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 1498/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1498/2002 ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili. Gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza d'importazione alle autorità nazionali competenti tra il 23 agosto 2002 e il 21 ottobre 2002 alle 15.00 ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1498/2002.
- (2) La Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1498/2002, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione ricevute, nonché al volume totale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento 1998 o 1999.
- (3) In base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative ai contingenti quantitativi applicabili nel 2003, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali.
- (4) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali risulta superiore o inferiore alla parte del contingente loro destinata. Di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione o di aumento uniforme riportato nell'anzidetto allegato I.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 225 del 22.8.2002, pag. 15.

(5) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che il volume totale delle domande presentate dagli importatori non tradizionali per i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento supera la parte del contingente loro destinata. Di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importatori richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 1498/2002, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato II.

(6) Le quantità non richieste dagli importatori non tradizionali saranno ripartite tra gli importatori tradizionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza di importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione/aumento specificato nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1998 o del 1999, secondo quanto indicato dall'importatore.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, il quantitativo o il valore attribuiti sono limitati a quelli richiesti.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato in detto allegato II per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1498/2002.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.